



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

SENTENZA
№ 33/2023
Fasc. №
Cron. № 1376/2023
Rep. №

composto dai Magistrati

dott.ssa	Vittoria Nosengo	Presidente
dott.ssa	Maurizia Giusta	Giudice
dott.	Stefano Miglietta	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. R.G. 83/2022**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO
di [REDACTED], e [REDACTED] A (C.F. [REDACTED])

ASTALEGALE.NET

- debitori istanti -

* * *

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 24/10/2022 da [REDACTED], in proprio, con l'assistenza dell'OCC "MO.TO", che ha nominato l'avv. Gianluca Santacroce ed il dott. Massimo Barberis gestori della crisi;

esaminati il ricorso, i documenti allegati e la relazione redatta dall'OCC secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;

ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che la debitrice ha la residenza in Chieri (TO);

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:

- i debitori non risultano sottoponibili ad altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
- al ricorso è stata allegata una relazione nella quale i gestori della crisi hanno esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e ne hanno illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

- i ricorrenti risultano effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che sarebbe ripartibile tra i creditori;

ritenuto

- che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio dei debitori utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dalla debitrice nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento del loro nucleo familiare, secondo il programma di liquidazione che il Liquidatore nominato dovrà redigere ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- che risulti congruo definire la quota di reddito che i ricorrenti potranno trattenere per il mantenimento proprio e della loro famiglia una somma complessiva pari ad € 3.200 mensili, tenuto conto delle esigenze rappresentate e documentate nel ricorso e delle indicazioni ISTAT 2021 sulla soglia di povertà assoluta (€ 820,78) e sulla spesa mediana mensile per un nucleo familiare, analogo a quello dei ricorrenti, composto da una coppia con quattro figli minori (€ 2.813,20);
- che non sussistano giustificati motivi per cui nominare un Liquidatore diverso dall'OCC (art. 270, comma 1, lett. b);

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di [REDACTED] F. [REDACTED], e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;

conferma Liquidatore l'OCC MO.TO, in persona del gestore della crisi dott. Massimo Barberis;

invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione


dispone che i debitori possano trattenere le somme percepite nel limite mensile di € 1.600 ciascuno, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti;

dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;

dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023

Il Giudice estensore
(dott. Stefano Miglietta)



Il Presidente
(dott.ssa Vittoria Nosengo)

